
Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Modifica del 13 maggio 2013

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione¹ è modificata come segue:

Art. 8a **Obbligo di diffusione**
(art. 54 cpv. 1^{bis} ORTV)

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in tecnica digitale su linea devono offrire in digitale tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 e 60 LRTV.

² La diffusione analogica dei programmi televisivi su linea non comporta per loro alcun obbligo di diffusione.

II

Disposizione transitoria della modifica del 13 maggio 2013

¹ In deroga all'articolo 8a capoverso 2, un fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi in tecnica analogica su linea deve offrire in analogico tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 capoverso 1 e 60 capoverso 1 LRTV entro il 31 dicembre 2014.

² Nei singoli casi in cui, conformemente al diritto vigente, l'obbligo di diffusione è stato stabilito per un determinato periodo, ciò è preminente rispetto alla presente ordinanza.

³ L'obbligo sancito nel capoverso 1 decade non appena il fornitore di servizi di telecomunicazione:

- a. eroga un servizio equivalente in tecnica digitale senza costi supplementari; e

¹ RS 784.401.11

- b consegna senza alcun onere un apparecchio che consente la decodifica del segnale digitale per visualizzare i programmi su apparecchi televisivi non attrezzati a tale scopo.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.

13 maggio 2013

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

